

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4167

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SELLA DI MONTELUCE, LA LOGGIA, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BRUNI, BUCCI, CAMBER, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D’ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MINARDO, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERA, PIANETTA, PORCARI, RIZZI, ROTELLI, SCHIFANI, SCOPELLITI, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS e VENTUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1999

Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti
l’adeguamento informatico all’anno 2000

ONOREVOLI SENATORI. - I problemi sollevati dall'adeguamento informatico all'anno 2000 (il *Millennium Bug*) richiedono un approccio urgente e globale. Si devono affrontare infatti problemi di informazione, economici, fiscali e legali.

A livello informativo le implicazioni del *Millennium Bug* e le azioni necessarie per contrastarlo sono poco conosciute, così come indicato dalle principali rilevazioni effettuate dalle associazioni di categoria; pesa inoltre l'assenza di una informativa periodica e completa al Parlamento.

A livello economico si stima che la spesa necessaria per l'adeguamento sia intorno ai 40.000 miliardi di lire, di gran lunga superiore alla spesa annua informatica di 25.000 miliardi: ne verranno toccati in particolare artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e piccole aziende, gran parte delle quali sono appena uscite dalle ingenti spese per la conversione in Euro, e hanno serie difficoltà di accesso al credito.

A livello fiscale lo Stato ne ricaverà un maggior gettito per l'incremento di acquisti informatici.

A livello legale esistono problemi di tutela dei consumatori, di assicurabilità del danno, di tempi di prescrizione, ma soprattutto problemi legati all'imponente contenzioso che ne deriverà, e che dovrà essere affrontato dal nostro sistema giudiziario.

Sinora i rischi e le conseguenze del *Millennium Bug* sono stati affrontati in ambito legislativo in modo frammentario e totalmente insufficiente, da due provvedimenti: un decreto della Presidenza del Consiglio del 14 dicembre 1998 per la costituzione del «Comitato anno 2000» e per la defini-

zione dei suoi compiti; l'articolo 19 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per dotare tale Comitato di 5 miliardi di lire per il suo funzionamento e per attività di informazione e sensibilizzazione. Così a tutt'oggi si è affrontato non solo con ritardo, ma in modo estremamente lacunoso il problema del *Millennium Bug*.

Per quanto esposto appare problematico il ruolo che il Comitato 2000 potrà avere nella rilevazione e comunicazione con i soli 5 miliardi di lire sopra menzionati, oltretutto in tempi assai ristretti. Appare problematica la situazione finanziaria dei piccoli imprenditori che dovranno con rapidità investire in nuovo *hardware* e *software*. Appare ancor più problematica la situazione per il sistema giudiziario italiano, che verrà intasato da un volume di contenzioso estremamente elevato e che impedirà pertanto, da un lato lo svolgimento di altre attività, ritardando dall'altro la risoluzione del contenzioso in essere.

Si propone quindi di intervenire in una situazione già gravemente compromessa, con i seguenti strumenti: una maggiore informazione e più diffusa agli operatori economici e al pubblico, veicolata non solo attraverso strumenti o enti a carattere pubblico, ma anche mediante privati, sostenuta con lo stanziamento di ulteriori 10 miliardi di lire; relazioni periodiche alle competenti Commissioni in Parlamento; agevolazioni fiscali per un periodo di due anni a piccole aziende, imprese commerciali, artigiani e lavoratori autonomi, sotto forma di credito di imposta; una procedura civilistica di conciliazione obbligatoria e di procedimento arbitrale fra produttori, fornitori ed acqui-

renti di sistemi informatici per tardivo, incompleto, difettoso o mancato adeguamento delle apparecchiature o dei programmi; una determinazione del limite alla risarcibilità del danno.

Passando ora all'esame dell'articolato, il disegno di legge si struttura come segue.

L'articolo 1 prevede uno stanziamento di 10 miliardi di lire per promuovere attraverso la Presidenza del Consiglio attività di informazione e comunicazione al pubblico, da condursi attraverso acquisizione di spazi su testate giornalistiche e diffusione telematica dei dati, *spot* pubblicitari, convegni e seminari sui rischi del cambio di millennio. Per queste attività vengono stanziati 10 miliardi nel 1999 da imputarsi sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

L'articolo 2 prevede che il Comitato anno 2000 presenti ogni due mesi alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una dettagliata relazione sull'adeguamento delle amministrazioni pubbliche, delle aziende pubbliche e private, dei soggetti operanti nel sistema bancario e finanziario, del sistema sanitario, delle piccole e medie imprese (PMI) anche attraverso le relative organizzazioni professionali e di categoria, nonché dei fornitori dei servizi di pubblica utilità, quali energia elettrica, telecomunicazioni, trasporti ed altri.

L'articolo 3 prevede agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d'imposta nella misura del 50 per cento per gli investimenti realizzati per *hardware* - computer ed apparecchiature connesse - per *software* - sistemi operativi, pacchetti applicativi *standard* e personalizzati - e per le spese sostenute ai fini dell'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000. Sono incluse in queste ultime le spese di consulenza, assistenza, formazione e certificazione. Viene posto un tetto di spesa di 25 milioni all'anno per la durata di due anni. Tali

agevolazioni fiscali non sono cumulabili con altre agevolazioni. A tale proposito vengono stanziati 200 miliardi nel 1999 e 150 miliardi nel 2000 da imputarsi sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro. Si prevede tuttavia che gli oneri a carico del bilancio dello Stato saranno parzialmente o totalmente compensati dalle maggiori entrate al bilancio stesso connesse all'aumento delle vendite indotte dal meccanismo agevolativo. In analogia a quanto si è verificato nel caso dei provvedimenti sulla «rottamazione» delle automobili. Si prevede infine che in mancanza di queste agevolazioni si avrebbe un danno economico assai più rilevante del costo di un modesto incentivo fiscale.

L'articolo 4 prevede l'adozione di una procedura di conciliazione obbligatoria presso la Camera di commercio competente per territorio nell'eventualità di danni derivanti dal mancato adeguamento all'anno 2000. Tale procedura viene fatta precedere da un primo scambio di informazioni utili a risolvere ogni possibile controversia.

L'articolo 5 prevede che in caso di fallimento del tentativo di conciliazione fra le parti, su accordo delle medesime, la soluzione del contenzioso sia demandata ad apposita commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio con un procedimento disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, da concludersi entro sessanta giorni della costituzione della commissione.

L'articolo 6 prevede che, qualora chiamati in giudizio da terzi non in diretta relazione con il prodotto, ma anch'essi danneggiati dal mancato adeguamento all'anno 2000, i soggetti di cui al precedente articolo 4 debbano chiedere la sospensione del giudizio di conciliazione all'atto della costituzione in giudizio.

L'articolo 7 prevede che qualora risulti impossibile individuare il produttore di *hardware* e *software* o prodotto a semicondut-

tori non funzionante o difettoso il fornitore finale del prodotto sia obbligato a fornire al danneggiato, su richiesta di quest'ultimo, tutti gli elementi utili per identificare il produttore di *hardware* o *software* o prodotto a semiconduttori, nonché per identificare il prodotto stesso. In caso contrario la proce-

dura di conciliazione dovrà essere attivata nei confronti del fornitore finale.

L'articolo 8 prevede che nella determinazione del danno risarcibile siano considerate le capacità patrimoniali del produttore.

L'articolo 9 fissa i termini dell'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Informazione e comunicazione al pubblico
sul problema dell'anno 2000)*

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di informazione e comunicazione al pubblico e sensibilizzazione alle problematiche derivanti dal cambio di data dell'anno 2000, attraverso l'acquisizione di spazi su giornali e riviste specializzate, per via telematica, nonché attraverso convegni, seminari e campagne pubblicitarie. I progetti di comunicazione sono finanziati dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e possono essere attuati anche da altri soggetti, pubblici e privati, previa valutazione del «Comitato di studio e di indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000» (Comitato anno 2000) istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1998.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

Art. 2.

*(Relazione sull'adeguamento delle piccole
e medie imprese all'anno 2000)*

1. Il Comitato anno 2000 trasmette al Parlamento, con cadenza bimestrale, una re-

lazione sullo stato di adeguamento delle amministrazioni pubbliche, delle aziende pubbliche e private, dei soggetti operanti nel sistema bancario e finanziario, del sistema sanitario, delle piccole e medie imprese anche attraverso le relative organizzazioni professionali e di categoria, nonché dei fornitori dei servizi di pubblica utilità. La relazione deve contenere i più significativi elementi acquisiti nonché proposte e raccomandazioni per ridurre l'impatto del rischio nei vari settori.

Art. 3.

(Credito d'imposta per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000)

1. Ai titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, che realizzano investimenti in *hardware* o *software* o sostengono spese, incluse quelle relative a consulenza, assistenza, formazione e certificazione, per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 è attribuito, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 5, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del volume degli investimenti realizzati e delle spese sostenute a tal fine nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno successivo. Il credito d'imposta spetta fino ad un volume d'investimenti realizzati e di spese sostenute non eccedente in ciascun periodo d'imposta la somma di lire 25 milioni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che gli investimenti realizzati e le spese sostenute risultino strettamente connessi all'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA anche in compensazione ai sensi

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale gli investimenti sono stati realizzati o le spese sono state sostenute. A tal fine fa fede la dichiarazione del responsabile legale dell'azienda, da allegare alla dichiarazione dei redditi medesima, attestante che gli investimenti realizzati e le spese sostenute sono strettamente connessi all'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000.

4. Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con gli incentivi fiscali previsti dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 53 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 e a lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

7. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

Art. 4.

(Procedura di conciliazione obbligatoria)

1. Chiunque intenda proporre in giudizio una domanda relativa al risarcimento di un danno derivato dall'uso di un programma per elaboratore o di un prodotto contenente topografie per semiconduttori non in grado di elaborare correttamente date successive al 31 dicembre 1999, di cui abbia legittimamente acquisito licenza d'uso o la proprietà, deve, a pena di improcedibilità dello stesso giudizio, promuovere preventivamente il tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per il territorio in cui risiede l'istante, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è depositato per l'omologazione nella Cancelleria del Tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

3. Il Presidente del Tribunale, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

4. In ogni caso la procedura di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla data in cui la parte danneggiata abbia comunicato al produttore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i seguenti elementi:

- a*) ogni difetto che si ritiene aver causato il danno;
- b*) il danno sofferto;

c) l'eventuale richiesta di interventi atti ad eliminare il difetto di cui alla lettera a);

d) per il caso di danni derivanti dall'uso di programmi per elaboratore, copia della licenza d'uso del programma.

Art. 5.

(Procedimento arbitrale)

1. Qualora non si pervenga alla conciliazione tra le parti entro sessanta giorni dall'atto introduttivo della procedura di conciliazione di cui all'articolo 5, su richiesta di entrambe le parti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 dell'articolo 4 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura scelta di comune accordo dalle parti.

2. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal giorno della costituzione della commissione arbitrale, salvo che le parti si accordino per una proroga.

Art. 6.

(Azione risarcitoria promossa da un soggetto non tenuto all'esperienza della Procedura obbligatoria di conciliazione)

1. Qualora il soggetto di cui all'articolo 4 sia convenuto in giudizio da chi abbia indirettamente subito un danno derivante dall'uso del programma o del prodotto, egli, ove intenda chiamare nello stesso giudizio il produttore, deve, costituendosi, chiedere la sospensione del giudizio per l'esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione, ovvero per il proseguimento del medesimo anche nei confronti del danneggiato indiretto, dando prova di aver inviato la co-

municazione di cui al comma 4 dell'articolo 4. Dalla scadenza del termine di sessanta giorni previsti dal suddetto comma 4 dell'articolo 4 il convenuto è tenuto a promuovere il tentativo di conciliazione entro il termine di trenta giorni.

2. Al tentativo di conciliazione instaurato ai sensi del comma 1 ha l'obbligo di partecipare anche l'attore del giudizio di cui al medesimo comma 1, a cui deve essere data appropriata notizia. Qualora l'attore stesso non provi di non essere potuto intervenire per causa a lui non imputabile il danno risarcibile sarà limitato a quanto ottenuto in sede di conciliazione dal convenuto.

Art. 7.

(Procedura di conciliazione ed arbitrato esperite nei confronti del fornitore)

1. Quando il produttore non sia individuato, il danneggiato è tenuto a richiedere al fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, l'identità ed il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

2. La richiesta di cui al comma 1 dev'essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il tempo dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

3. Ove il fornitore ometta di ottemperare alla richiesta di cui al comma 2 entro il termine di un mese, il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito, a pena di improcedibilità della relativa azione civile risarcitoria, nei confronti del fornitore medesimo.

4. Qualora il fornitore comunichi l'identità ed il domicilio del produttore od il nome della persona che gli ha fornito il prodotto solo a seguito dell'inizio della procedura obbligatoria di conciliazione, quest'ultima dovrà essere proseguita anche nei con-

fronti del produttore indicato, ed all'interno della medesima dovranno essere risolte le eventuali controversie tra produttore e fornitore.

5. In caso di fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in cui siano intervenuti tanto il produttore quanto il fornitore, il ricorso alla procedura arbitrale può essere effettuato solo su concorde volontà di tutte le parti intervenute.

Art. 8.

(Limiti alla risarcibilità del danno)

1. Nella determinazione del danno risarcibile devono essere considerate le capacità patrimoniali del produttore.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

